



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI NOVARA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

|                          |          |         |            |
|--------------------------|----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SPORZA   | GIORGIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BOLOGNI  | MAURO   | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | MONDELLO | FABIO   | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |          |         |            |
| <input type="checkbox"/> |          |         |            |
| <input type="checkbox"/> |          |         |            |
| <input type="checkbox"/> |          |         |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 238/11  
depositato il 31/03/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U030302001 IVA + IRAP 2005  
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO



COPIA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 238/11

UDIENZA DEL

02/03/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

39 / 01 / 12

PRONUNCIATA IL:

- 2 MAR. 2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

- 6 APR. 2012

Il Segretario

Il Segretario di Sezione  
Assistente Tributario  
(ALESSANDRO NERO)

238/11

/Agenzia Entrate Novara

L'Amm.ne Finanziaria rettificava la dichiarazione dei redditi relativa ai redditi percepiti nel 2005 dalla società, qui ricorrente, che esercita l'attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli in ferro ed attrezzatura in metallo, in Italia, quale concessionaria di società spagnola.

A seguito del controllo operato, l'Ufficio, ritenuta la sussistenza di una bassa remunerazione del lavoro dipendente e del capitale investito, recuperava a tassazione una quota del canone di locazione versato alla locatrice consociata

ritenuto non inerente sotto il profilo quantitativo (art. 109 TUIR), ed accertava maggiori componenti positive di reddito applicando una diversa percentuale di ricarico alla merce venduta (il 70% contro la media del 33% operata dalla società).

Il conseguente avviso di accertamento veniva impugnato dalla società, la quale produceva una stima di congruità del canone di locazione praticato e confutava la percentuale di ricarico operata dall'Ufficio. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.


Si costituiva in giudizio l'Agenzia resistente, la quale insisteva per la conferma della pretesa tributaria e concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

In punto non inerente di parte del canone di locazione, la Commissione prende atto che la Corte di Cassazione è giunta ad affermare che, in tema di determinazione del reddito di impresa, per la valutazione ai fini fiscali delle varie prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive del reddito,

COPIA




va applicato il principio che impone quale criterio valutativo il riferimento ai corrispettivi, spese ed oneri presi in considerazione dal contribuente e il Fisco non può considerare legittimamente appostati costi ingiustificati senza tenere in considerazione il criterio utilizzato dal contribuente e le circostanze poste in essere per determinare tali costi deducibili.

Si ritiene, quindi, che la presunta non economicità della spesa può risultare un sintomo indiziaro di estraneità all'esercizio dell'impresa, ma non certo un elemento sufficiente a provare tale estraneità e rimane sempre compito dell'Amministrazione Finanziaria dimostrare che, nel caso, il rapporto apparentemente oneroso mascheri una effettiva liberalità o l'esistenza di ricavi occultati o ancora lo spostamento di redditi per finalità illecite.

In questa ottica merita rilevare che le presunzioni ammesse a fondamento dell'accertamento delle imposte sul reddito devono avere determinate caratteristiche che le rendono effettivamente probanti e, cioè, devono essere gravi, precise e concordanti (art. 39, primo comma D.P.R. 600/73). Non è sufficiente quindi, come nel caso in specie, "un sintomo" di un comportamento illegittimo a provare l'esistenza di tale comportamento; è necessaria l'esistenza di un complesso di circostanze che, tutte, univocamente portino ad una determinata conclusione.

Nel caso specifico l'Ufficio si è limitato a valutare l'antieconomicità di una operazione senza considerare il contesto nel quale, come ha dimostrato il contribuente con la stima di congruità prodotta in giudizio, l'operazione stessa è stata effettuata e senza tenere conto che l'imprenditore è stato ricondotto a tale strategia in base alle operazioni imprenditoriali rispetto alle quali la singola operazione oggetto di analisi da parte dell'ufficio costituisce solo un

COPIA



fascello; circostanza questa, che non consente una valutazione autonoma della fattispecie.

Passando ora all'esame dell'applicazione della diversa percentuale di ricarico applicata dall'Ufficio sul venduto della società ricorrente, la Commissione ritiene che, in presenza di scritture contabili corrette, non sia sufficiente, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito di impresa, il mero scostamento tra la percentuale di ricarico riscontrata e quella media del settore. Infatti le medie del settore non costituiscono un fatto noto storicamente provato, ma solo il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei risultando quindi inadatte ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni, essendo invece necessari altri ed ulteriori dati.

In mancanza di tali altri ed ulteriori dati, l'accertamento tributario, deve essere disatteso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso; condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 2.000,00 oltre accessori.

Così deciso in Novara in data 2 marzo 2012.



Il Relatore

(Mauro Bolognesi)



Il Presidente

(Giorgio Sforza)



**COPIA**